



CIRCOLARE

SERIE SECURITY

Data: 23/10/2013

SEC-07

RICONOSCIMENTO DEI DISPOSITIVI (LEDS) PER LO SCREENING DEI LIQUIDI, AEROSOL E GEL (LAGS)

Le Circolari contengono interpretazioni e metodi accettabili di conformità a norme regolamentari. Esse sono contraddistinte da un numero progressivo, seguito da una lettera che evidenzia le successive revisioni.

L'appartenenza di una Circolare ad una serie specifica è rappresentativa della materia in essa prevalentemente trattata. L'applicabilità o meno della Circolare ai diversi soggetti (operatori, gestori aeroportuali, etc.) deve essere tuttavia desunta dai contenuti di essa.

[illegible]

INDICE

1.	PREMESSA	4
2.	SCOPO	4
3.	NORMATIVA di RIFERIMENTO e APPLICABILITA'	4
4.	PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO	5
5.	DECORRENZA	6

1. PREMESSA

Il regolamento (UE) n.185 /2010, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 246/2013, e la Decisione della Commissione n. 774/2010 e successive modifiche, al capitolo 12 "Attrezzature di sicurezza" hanno definito i requisiti tecnici e di prestazione delle attrezzature di sicurezza utilizzate per i controlli di security, prevedendo la necessità che l'autorità, l'operatore o il soggetto che utilizza le attrezzature per l'attuazione delle misure per le quali è responsabile in conformità al Programma Nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile (PNS), adotti le misure necessarie a garantire che le stesse soddisfino gli standard specificati nel predetto capitolo.

In particolare il p.12.7 del capitolo 12 del suddetto regolamento, disciplina i dispositivi (LEDS) per il controllo dei liquidi, aerosol e gel (LAGs) riportando i principi generali, il rimando alla Decisione 774/2010 per quanto attiene la definizione degli standard, e le modalità di approvazione dei medesimi, prevedendo che i dispositivi che vengono approvati da o a nome dell'autorità competente di uno Stato membro come conformi agli standard stabiliti dalla Decisione 774/2010 e successive modifiche, vengono riconosciuti dagli altri Stati membri come conformi ai suddetti standard.

2. SCOPO

Lo scopo della presente Circolare è di chiarire le modalità attuative del requisito, introdotto al p.12.7.3 del predetto Regolamento (UE) n. 185/2010, del riconoscimento da parte dell'ENAC, autorità competente, dei dispositivi approvati da o a nome di un altro Stato membro di un LEDS per lo screening dei LAGs.

3. NORMATIVA di RIFERIMENTO E APPLICABILITA'

Il p. 12.7.3 del Regolamento (UE) n. 185/2010 prescrive che i dispositivi che vengono approvati da o a nome dell'Autorità competente di una Stato membro come conformi agli standard stabiliti al p. 12.7 della Decisione della Commissione 774/2010 vengono riconosciuti dagli altri Stati membri come conformi ai suddetti standard.

L'ENAC, designata con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quale autorità responsabile del coordinamento e del monitoraggio delle norme fondamentali comuni in tema di sicurezza dell'aviazione civile, ha sottoscritto, il 5 dicembre 2008, con

l'European Civil Aviation Conference (ECAC) un Administrative Arrangement avente ad oggetto l'adozione di un processo di valutazione comune delle attrezzature sicurezza, impegnandosi a riconoscere, con tale sottoscrizione, come conformi alla normativa europea i dispositivi che hanno superato positivamente i test effettuati presso i laboratori riconosciuti dall'ECAC medesimo.

I predetti laboratori sono situati in Germania, Inghilterra, Olanda e Svizzera.

Di conseguenza, i dispositivi di controllo dei liquidi prodotti da ditte italiane o estere sono sottoposti a test di laboratorio nei vari Centri di test riconosciuti, situati nei suddetti Stati membri, con l'obiettivo di determinare se il dispositivo testato rispetti gli standard richiesti di prestazione ECAC, standard identici a quelli previsti dalle norme europee.

Il gruppo di gestione CEP, al quale partecipano autorità nazionali che contribuiscono al processo, analizza i rapporti di prova forniti dai predetti laboratori, nel quale l'apparecchiatura è stata valutata come soddisfacente lo standard di prestazioni ECAC.

I rapporti di prova sono comunicati ai paesi membri dell'ECAC firmatari dell'accordo.

I quarantaquattro Stati membri ECAC sono tutti firmatari di questo accordo.

I test di valutazione dei dispositivi LEDS possono essere effettuati anche presso i laboratori certificati di uno Stato membro ed al momento è presente in Francia un laboratorio per test di valutazione delle apparecchiature di sicurezza gestito dalla DGAC francese.

Pertanto in osservanza a quanto statuito nel p.12.7.3 del Regolamento (UE) n. 185/2010, i dispositivi per il controllo dei liquidi, aerosol e gel (LEDS) testati sia nei laboratori riconosciuti dall'ECAC sia nel laboratorio della Francia, sono riconosciuti dall'ENAC come conformi agli standard prescritti dalle norme europee e potranno essere impiegati presso gli aeroporti italiani previo rispetto della procedura di seguito descritta.

4. PROCEDURA di RICONOSCIMENTO

La ditta produttrice di un dispositivo per il controllo dei liquidi (LED), dopo aver sottoposto la stessa ad un test di valutazione presso uno dei laboratori sopraindicati, richiede il riconoscimento della conformità presentando all'ENAC - Direzione Security, per ogni tipologia di apparato, la documentazione attestante l'esito positivo del test di valutazione.

La Direzione Security, esaminata con esito favorevole la documentazione pervenuta, emette un'Attestazione con la quale riconosce che il tipo di apparato di sicurezza risponde agli standard stabiliti al punto 12.7 della Decisione della Commissione n. 774/2010 e l'idoneità dello stesso ad essere utilizzato presso gli aeroporti italiani per l'effettuazione dei

prescritti controlli di sicurezza dei LAG's. (vedi attestazione - tipo in allegato)

L'Attestazione rilasciata dall'ENAC è pubblicata sul sito www.enac.gov.it nella sezione Security – Attrezzature di Sicurezza.

Il gestore aeroportuale nella determinazione dell'apparecchiatura da installare sul proprio aeroporto deve fare riferimento esclusivamente alle tipologie di apparati per i quali l'ENAC ha rilasciato un Attestazione di tipo ed al momento dell'installazione dell'apparato, la ditta costruttrice deve rilasciare al gestore aeroportuale per ogni singolo esemplare una dichiarazione di conformità al tipo per il quale l'ENAC ha rilasciato l'Attestazione, riportante gli estremi della stessa.

La dichiarazione di conformità di ogni apparato è conservata agli atti dal gestore aeroportuale e presentata, su richiesta, all'ENAC.

5. DECORRENZA

La presente circolare entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Sito.

Il Direttore Generale

Dott. Alessio Quaranta



Allegato: Attestazione di riconoscimento LED

Attestazione n. ____/2013

**L' ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE
DIREZIONE SECURITY**

Visto il DM (Trasporti) 21/07/2009 che designa l'ENAC quale Autorità responsabile del coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle norme fondamentali comuni in tema di sicurezza dell'aviazione civile;

Visto il Regolamento (UE) n. 185 del 4 marzo 2010 capitolo 12 paragrafo 12.7.3 che dispone il riconoscimento da parte degli Stati membri dei dispositivi per il controllo (screening) dei liquidi approvati da o a nome dell'Autorità competente di uno Stato membro;

Considerato che l'ENAC in data 08/12/2008 ha sottoscritto con l'European Civil Aviation Conference (ECAC) apposito Administrative Arrangement con il quale si impegna a riconoscere la conformità dei dispositivi che hanno superato i test presso i laboratori riconosciuti dall'ECAC stesso,

Visto il test report rilasciato da

☐ ECAC prot..... datatocon il quale il dispositivo per il controllo dei liquidi dettagliatamente individuato nel seguito ha superato con successo i test standard di valutazione della conformità previsti dall'ECAC DOC. n. 30 parte II e che gli stessi sono identici agli standard previsti dalla vigente regolazione europea;

oppure

☐ dal laboratorio dello Stato membro prot. datato con il quale il dispositivo per il controllo dei liquidi dettagliatamente individuato nel seguito ha superato con successo i test standard di valutazione della conformità ai requisiti previsti dalla vigente regolamentazione europea,

Vista la richiesta di riconoscimento della conformità del dispositivo per lo screening dei liquidi presentata da in data con allegata copia conforme all'originale dell'approvazione/certificazione dell'apparato rilasciato da ECAC o dall'Autorità competente dello Stato di cui all'art. 9 del Reg. (CE) n. 300 del 11/03/2008;

RICONOSCE

che il tipo di dispositivo per lo screening dei liquidi, aerosol e gel (LAG):

Costruttore	Dispositivo		Standard	Tipo	Data
	Designazione	Configurazione			

testato e valutato in data è conforme agli standard stabiliti al p.12.7 della Decisione n. 774/2010 della Commissione, ed è pertanto idoneo ad essere impiegato negli aeroporti italiani per l'effettuazione dei prescritti controlli di sicurezza .

Si specifica che l'attestazione è valida solo per il tipo di LED nella configurazione sopra descritta, se non indicato diversamente in modo esplicito.

Roma, li

Il Direttore Security